



Atto esente da imposta di registro e bolli e' sensi della L. 266/91 e L.R. 1/08.

Associazione Oltreilconfine onlus

Verbale di Assemblea

Oggi 19 aprile 2013, alle ore 20,30 presso la sede sociale in via Botticelli 40, a Santo Stefano Ticino, si e' riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Oltreilconfine onlus con il seguente

Ordine del Giorno

- 1) Adeguamento dello Statuto in ordine ai riferimenti della Legge quadro sul volontariato L. 266 dell'11.08.1991, artt. 2 e 3;
- 2) Variazione dell'art. 6 relativo alle attivita' istituzionali;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i Soci dell'Associazione.

Ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione la signora Vanda Siciliano che chiama a fungere da segretario il signor Emanuele Conigliaro, Socio effettivo dell'Associazione, che accetta.

Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare ed apre la discussione sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Primo punto all'O.d.G.

Il responsabile dell'Ufficio del Volontariato della Provincia di Milano, dr. Luciano Schiavone ha richiesto che lo statuto dell'associazione fosse adeguato ai riferimenti intervenuti in questi anni circa la Legge quadro sul volontariato. Pertanto, fermi i presupposti e le finalita' associativi, col supporto dell'assistenza legale del Ciessevi di Milano, e' stata redatta la nuova stesura dello statuto conformemente alle L. 266/91 e L.R. 1/08.

L'Assemblea delibera all'unanimita' di accettare la formulazione della nuova stesura.

Secondo punto all'O.d.G.

Vengono illustrate le nuove attivita' tramite cui l'associazione puo' operare per la migliore realizzazione degli scopi sociali. L'Assemblea concorda sulle attivita' ed i campi d'intervento e delibera all'unanimita' di approvare la modifica dell'art. 6 dello statuto, dando mandato per la registrazione del nuovo testo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara la seduta sciolta alle ore 21.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

STATUTO

Allegato "A"

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

E' costituita, ai sensi della L 266/91 e LR 1/08 l'Associazione volontaria denominata "OLTREILCONFINE. La sede legale è stabilita in via Botticelli 40 a Santo Stefano Ticino (MI).

ART.2

L'Associazione non è partitica, non ha fini di lucro, anche indiretto, ed è rivolta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attraverso una struttura a carattere democratico. L'Associazione si ispira ai principi di giustizia, solidarietà e rispetto delle diverse culture e civiltà. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.3

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere.

Il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo ricevono il primo mandato con l'Atto Costitutivo. Le cariche associative di cui sopra, ed ogni altra eventuale, si intendono ricoperte a titolo gratuito; le modalità di elezione sono descritte al successivo articolo 12.

TITOLO 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

ART.4

Le finalità di solidarietà sociale, di cui all'art.2 del presente Statuto, sono specificate di seguito:

- 1) Operare per far crescere la cultura della pace e della consapevolezza del legame indissolubile e dell'interconnessione che unisce tutti i popoli del mondo.
- 2) Contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei popoli poveri del mondo.
- 3) Perseguire il contatto e il riavvicinamento dei popoli con culture, etnie, religioni ed usanze diverse al fine di realizzare una convivenza pacifica e solidale.
- 4) Stimolare la ricerca di scelte e stili di vita, compatibili con le risorse ed i limiti ambientali del pianeta, e che rendano giustizia a tutti i popoli e solidarietà ai loro sforzi di gruppo.

ART.5

Nella realizzazione dello scopo sociale l'Associazione si avvale di attività di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, conformemente agli artt.2 e 3 della Legge 11.8.91 n.266 ("Legge quadro sul volontariato").

ART.6

Le finalità di solidarietà sociale, così come enunciate all'art.4 del presente Statuto, sono perseguite, a norma della L 266/91, attraverso attività svolte nel settore della tutela dei diritti civili e dirette ad arrecare benefici in via prevalente a persone svantaggiate, in ragione delle loro condizioni culturali, economiche, sociali o familiari, e a componenti collettività estere.

Tali attività consistono nel:

- a) Predisporre occasioni e ricercare luoghi per favorire l'incontro tra persone di diverse etnie quali premesse a relazioni di conoscenza e solidarietà.
- b) Dare vita ad attività ludico ricreative mediante le quali tradizioni e usanze dei diversi Popoli possano diventare futuro patrimonio comune.
- c) Dare supporto, con informazioni ed accompagnamento, a chi è in condizioni svantaggiate e non è in grado, per mancanza di informazioni o capacità proprie, di avvalorare i suoi diritti.
- d) Predisporre attività creative, professionali e culturali che implementino competenze e capacità per una migliore realizzazione personale.
- e) Far conoscere, a mezzo di interventi nelle Scuole, in pubbliche adunanze e con materiale dedicato, le realtà in cui scelte di economia sociale e di solidarietà hanno contribuito a determinare condizioni di lavoro più giuste e stili di vita più consapevoli circa la fratellanza tra i Popoli.
- f) Promuovere stili di vita virtuosi arricchenti per l'Uomo e che tutelino le fonti energetiche del Pianeta.
- g) Sostenere ed aderire ad iniziative di solidarietà, economica e non, anche finanziando direttamente od indirettamente specifici progetti di sviluppo sociale e culturale riguardanti le finalità dell'Associazione, individuati dagli organi istituzionali della stessa.
- h) Organizzare conferenze, dibattiti, seminari anche in cooperazione con altre organizzazioni pubbliche e private, che perseguono finalità analoghe.
- i) Stampare e divulgare materiale informativo, giornali, libri, bollettini, documenti audiovisivi sulle tematiche di cui all'art.4 del presente Statuto.
- l) Organizzare la raccolta di indumenti ed oggetti non più utili ai proprietari che anche grazie alla trasformazione a cura di un laboratorio di creatività ne permetta il riutilizzo sottraendoli allo spreco.

L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali come definite dal DM 25 maggio 1995.

TITOLO 3 - I SOCI

ART.7

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda e versino la quota associativa. Le modalità di iscrizione vengono decise dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea. E' competenza del Consiglio Direttivo esaminare le richieste ed eventualmente ammettere nuovi Soci iscrivendoli nell'apposito registro.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART.8

Ogni Socio ha l'obbligo di rispettare le norme dello Statuto e le finalità dell'Associazione; inoltre, ogni Socio maggiore di età ha diritto a partecipare alla vita associativa con voto attivo e passivo.

Il numero dei Soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo determinato e dura 12 mesi. E' prevista la possibilità di rinnovo per un numero indeterminato di volte attraverso il versamento della quota associativa di volta in volta decisa dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio opera in modo spontaneo, a titolo personale, volontario e gratuito, salvo la possibilità di rimborsi per spese effettivamente sostenute durante l'attività prestata e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo. Non possono instaurarsi tra il Socio e l'associazione rapporti patrimoniali o contrattuali anche di lavoro subordinato, di collaborazione o di prestazione d'opera.

ART.9

La perdita della qualità di Socio può derivare da recesso, decadenza, esclusione o morte.

Il recesso è libero ed avviene mediante notificazione al Consiglio Direttivo di apposita dichiarazione motivata.

La decadenza consegue alla totale inattività del Socio o al mancato versamento della quota di adesione protrattasi per un periodo superiore ai 12 mesi, ed è dichiarata con semplice presa d'atto del Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il Socio ponga in essere comportamenti che, a giudizio dell'organismo medesimo, risultino incompatibili con lo spirito dell'Associazione. **La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può**

ricorrere all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Coloro che hanno perduto la qualità di Socio e gli eredi del Socio defunto non conservano alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e sulle quote già versate.

TITOLO 4 - L'ASSEMBLEA

ART.10

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico annuale, ed ogni volta se ne ravvisi la necessità ovvero ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; essa delibera altresì su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno tre Soci. L'Assemblea è composta da tutti i Soci che si trovano in regola con il pagamento della quota associativa almeno 30 giorni prima del giorno di convocazione dell'Assemblea; il Consiglio Direttivo invia la convocazione ad ogni Socio almeno 15 giorni prima del giorno di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun Socio può rappresentare anche un solo altro Socio, purché munito di regolare delega scritta da depositarsi prima dell'Assemblea.

Per la valida costituzione dell'Assemblea è necessario l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento degli iscritti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La data della seconda convocazione deve essere fissata giornata almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato, scelto tra i Soci. L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i Soci presenti un Segretario, il quale provvede a redigere un verbale delle deliberazioni e degli argomenti trattati durante i lavori. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Ogni Socio ha diritto ad esprimere un solo voto, qualunque sia il valore della quota od il numero delle azioni in suo possesso.

L'Assemblea elegge il Tesoriere, che dura in carica tre anni ed ha il compito di curare la destinazione delle risorse finanziarie dell'Associazione sotto la direzione del Consiglio Direttivo; il Tesoriere riferisce i risultati della sua gestione al Consiglio stesso e collabora con esso alla stesura del rendiconto economico annuale.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico annuale, ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

ART.11



L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogniqualvolta lo richiedano il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La data e l'ordine del giorno vengono comunicati almeno 30 giorni prima mediante affissione nella sede legale dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento, la trasformazione, l'estinzione, la proroga dell'Associazione, nonché sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La presente Associazione può essere trasformata in Fondazione o in altro Ente non lucrativo. La delibera di trasformazione è presa a maggioranza di tre quinti dei Soci presenti o rappresentati.

L'Associazione si estingue quando lo scioglimento non può essere deliberato per la mancanza del numero legale dei Soci. Ricorre tale ipotesi quando l'Assemblea Straordinaria è convocata per la seconda volta consecutiva per deliberare lo scioglimento senza che si formi il numero legale richiesto.

Per modificare l'Atto Costitutivo o lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO 5 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.12

Composizione, convocazione e durata

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero minimo di tre Soci, compreso il Presidente; quest'ultimo è indicato al suo interno dal Consiglio stesso, se l'Assemblea non vi avesse provveduto.

In caso di dimissioni o di decadenza (in seguito a tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni o per la perdita della qualità di Socio) di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti in Assemblea o, se non risultano Soci disponibili, il Consiglio provvede alla surroga che dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, per iniziativa propria o della maggioranza del Consiglio stesso. Il Consiglio dura in carica tre anni. La carica è rinnovabile e gratuita.

ART.13

Compiti

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e per l'attuazione degli scopi dell'Associazione, per la sua direzione amministrativa ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa
- b) decide sugli investimenti patrimoniali

- c) stabilisce l'importo delle quote associative
- d) delibera su ammissioni, recessi, decadenze ed esclusioni dei Soci
- e) decide sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con terzi
- f) approva il resoconto economico annuale da presentare in Assemblea
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai terzi, le relative norme e modalità
- h) conferisce e revoca procure per lo svolgimento dell'attività associativa
- i) può emanare all'evenienza un regolamento interno

ART.14

Modalità di riunione e validità

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da un suo delegato.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza dei Consiglieri presenti. Non è ammessa la delega del voto. Le riunioni del Consiglio sono aperte anche ai Soci che hanno diritto di parola.

TITOLO 6 - IL PRESIDENTE

ART.15

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, sia in giudizio che di fronte a terzi, assume le obbligazioni ed amministra i fondi ed il patrimonio dell'Associazione in collaborazione con il Tesoriere.

Il Presidente ed il Tesoriere hanno facoltà di aprire conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione; hanno, inoltre, poteri di traenza, disgiuntamente, sui conti stessi.

Il Presidente convoca e presiede gli altri organi e firma gli atti dell'Associazione; la firma sociale può essere delegata, con deliberazione del Consiglio Direttivo e con l'approvazione del Presidente, ad altri membri del Consiglio medesimo.

Il Presidente dura in carica tre anni, come il suo Consiglio. In caso di impedimento momentaneo, le sue funzioni vengono assunte dal Consigliere Anziano. Qualora l'impedimento fosse di lungo periodo, il Consiglio Direttivo elegge un sostituto per tutto il mandato. Si applicano anche al Presidente le cause di cessazione dalla carica previste per gli altri membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO 7 - IL PATRIMONIO

ART.16

Entrate

Il reperimento delle risorse economiche necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione avverrà attraverso:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;

- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti ;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali. .

Eventuali prestiti provenienti da Soci restano di proprietà degli stessi e non danno luogo ad interessi.

ART.17

Destinazione degli utili

E' fatto divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, Statuto o regolamento, facciano parte della stessa struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività .

ART.18

Rendiconto economico annuale

L'Associazione intende avvalersi della facoltà di tenere, in luogo delle scritture contabili richiamate dall'art.20-bis, comma 1 del DPR 29 Settembre 1973 n.600 e conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, di cui all'art.20 del DPR 600/73; da esso devono comunque risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, così come previsto dall'art.3 della legge 11/8/91 n.266. L'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare tale rendiconto annualmente.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico annuale relativo all'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria, che dovrà tenersi entro il 30 aprile.

Il rendiconto economico annuale deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione dello stesso, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse a prenderne visione.

ART.19

Destinazione in caso di scioglimento

In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo assumono la carica di liquidatori; non si darà luogo a divisione del patrimonio tra i Soci.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato, scelte dall'Assemblea su proposta del Presidente, o a fini di pubblica utilità, ai sensi e nei modi di cui all'art 5, L 266/91 .

TITOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI

ART.20

Per quanto non previsto dallo Statuto si applicano, anche per via analogica, le vigenti disposizioni di legge.

Letto, firmato e sottoscritto.

Paolo Scillano
Presidente - Attilio Conf. in on. lva.

Santo Stefano Ticino *19 aprile 2013*

AGENZIA DELLE ENTRATE
DPI Milano - Ufficio Territoriale Agenzia
ATTO REGISTRATO
IL 23 APR 2013
AL N° 1544 SERIE 3



Per il DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Caca Cristoforo D'INGILLO